

70
12-1-117
Copia

In dei noe amen

Anno à Circumcisione ejusdem millesimo sex-
centesimo trigesimo; Die vero decima nona
mensis Maii ejusdem anni. Indictione
octava. Actum in oppido Intermesuli, et
proprie in Domo R. sacerdotij P. Dominico
Antonio de Lucio, juxta suos fines Regnar-
um in nobis Invicibus, et Sereniss. Inclito Dno
nostro P. Carolo tertio ab Austria, Dei gratia
Rege Castellae, Aragonum, Urbisque Siciliae, Hierusa-
lem, Ungarie, Palmatis, Croatiae, et quorumcumque
ejus Regnorum, ac Hispaniarum, et Indiarum
Monarcharum, anno vigesimo quarto, et divina
favente Clementia Romanorum Imperator
Semper Augustus, anno vigesimo. Nos Joannes
Scartella de Montorio Regius Iudex libera-
tus ad Contractus. Joannes de Fabritiis loci
ejusdem publicus per totum hoc Regnum Re-
gum. Notarius. Et Regij infrascripti R. C.
Clerdos P. Bernardus Zabbarrelli, etc.

di. 15. 1601

Mag. P. Dominicus Antonius de Lucio Oppidi Inter
mesuli, et Dionysius P. Donatus Antonius Sabba-
tini, et Dominicus de Julio Paccarella. de
Betra Cameria. Viri, reverendi omnes, ad hoc ha-
biti, vocati, specialiterque rogati, presentibus
jus publici Instrumenti tenore dicimus, declara-
mus, omnibusque notum facimus, indubieque
testamur, qualiter die, mense, et anno predicto.
In nobis quorum supra Reg. Iudicij, Notarii, et
Testium presentie. Constituti personaliter infra
Partes Mag. Francisci de Marco odierno Ca-
merario Terrae Intermesuli, Dominico Alfon-
si, et Francisko de Salisio Massariis dictae Uni-
versitatis, agentibus, et intervenientibus ad in-
frascripta omnia, et singula pro seipsis, eo-
rumque successoribus in officio, predicto, et pro
parte ^{partes} Universitatis Intermesuli parte ex una.
Necnon Mag. Matteo de Martino odierno Ca-
merario Universitatis Terrae Betre Camerie,
Francisco Sabbatini, et Antonio de Donato Ma-
sariis dictae Universitatis, similiter agentibus, et inter-
venientibus ad infrascripta omnia, et singu-
la pro seipsis, eorumque successoribus in officio
predicto, et pro tota Universitate dictae Terrae
Camerie parte ex altera. Quae quidem
partes

partes, sponte afferuerunt coram nobis, ut sup.
 Jan. de sig. vulgari dicitur loquendo ad iudicio
 rem omnium intelligentiam. Come lo quali
 per dieci del mese di giugno dell'anno prossimo
 tra corso 1529. esse Parti per accordo fatto
 col ditto consenso delli Parti sig. Tuggeppant
Massei avvocato della Vnità di Intermezzoli
 e di Pierantonio Corradi avvocato dell'Uni-
uersità della Pietra Camela, ambidue della
Città di Seramo, sopra le differenze, che fra
 esse Vnità vertivano circa il legnare, e pagare
lanc nelli territorj promissuri, alla presenza di
sig. Giudice di Ricaria P. Pietro Carlei della Berra
di Montorio allora Capo di Quota della Reg. Au-
dienza di Seramo, che sopra la faccia del luogo
controversito per fatto si era per dare efe-
cazione alle provisioni del S. R. Expedite ad
istanza dell'Vnità della Pietra Camela, se ne sti-
polasse per allora albarano per mano dell'Atua-
rio della Reg. Audienza di Seramo del tenor se-
guente l. 3. a di quattordici del presente mese
di giugno dell'anno corrente 1529. in questa Ber-
ra di Panostoriano, ed in presenza del sig. Giu-
dice di Ricaria P. Pietro Carlei Capo di Berra

In questo
 anno del
 26/6/1728

Folio 11.
 della
 P. 1.

11820 01
 TRIBUNALE
 CON DISTRIZIONE
 INTORNO
 GIUDIZIO

Dalla Reg.^a Audienza di questa Provincia, re-
sidente in Teramo, e dalla medesima special-
mente Delegato in osservanza di Provisioni
del Sacro Reg.^a Consiglio spedite in data de un-
deci del mese di Dicembre del prossimo caduto an-
no 1728. in banca del mag.^r Giacomo Prigolo Au-
suario, firmate dal sig. Consigliere P. Giacomo
Salerna Comisario della causa, e dal scrivano To-
maso Prigolo, ad istanza del M.^r e C.^o C.^o di
ni della Terra di Pietra Camela, seu Camera
nella causa civile, che tiene col M.^r e C.^o di
Intermesoli, come dagli atti, quibus ff. Per-
sonalmente costituiti presso gli atti di detta
Reg.^a Audienza, sistentino appresso di me. fol.
focrito ordinario Maffiodati della medesi-
ma Filippo di Ferrante. Cam.^o, Paolo d'Antonio,
e Tom.^o di Giuseppe Maurizio Maffari di d. Serra
di Pietra Camera da una parte = E Giuseppe
Cerberini Cam.^o, Pietro d'Ant.^o, e Domenico
d'Alfonso Maffari di d. Serra d'Intermesoli
dall'altra parte, l'uni, e l'altri intervenienti
alle cose infra scritte in virtù di facoltà ad essi
rispettivamente concessa in publico, e genera-
le par

13.

le parlamento, more solito celebrano per l'as-
sistenza, e per fare con atto a beneficio delle
loro Vnità per la sudetta lite civile, accomodò di
essa. In primo luogo li sudetti del Governo, et
altri Cittadini della Pietra Amerina, s'innanzi non
vi sed omni neliori modo con giuramento
facti s'afferiscono in presenza di d. sig. Caporuo-
ta Reputato, di me sud. scrivano Mayrodotti,
e de sotto uniti Testimonj al presente atto speci-
almente chiamati, come essendosi per il tempo pas-
sato intesi gravati dalle Vnità, e Cittadini d'Inter-
meoli, e Turbati nel possesso del jus di legnare,
ed erbare nelle selve, e Luoghi rispettivamente espressi
si nelli Audi solennemente celebrati, uno nell'
anno mille seicento ~~ottantotto~~ ¹³⁹⁸ ottantotto, e proprio nel
giorno di vie. di novembre, e l'altro nell'anno
mille seicento trentasei sotto il giorno primo
Febriaro per esse due Vnità accettati, e Confirma-
ti, e poi anche corroborati con decreto di detto
S. C. in data de ventisei del mese di Giugno di
d. prossimo caduto anno 1528. per cui avendone
essi del Governo, e Cittadini della Pietra Amerina
fatto ricorso in d. S. C. C. nel quale fecero ista

31/11
1398

12/1
1636

1700

ordinarsi, che fossero mantenuti nel sudetto pos-
sesso con prendersi informazione dell'assentati,
e re presagli comessi da detti Gradini d'Interme-
soli, da detto S. R. C. si spedirono le sudite provi-
sioni, ordinanti auditis partibus, che le sud. Uni-
versità di Pietra Cameria, ed Intermesoli non
si turbino nel possesso de' Territorj, e luoghi, de-
scritti nelli predetti Laudi, tanto dell'anno 1388.
quanto dell'anno 1636. anche per esecuzione.
del Decreto interposto dal Sig. Commissario della
Causa sotto il d. giorno ventisei di mese di Giugno
del caduto anno 1528., e che tutte le cose fosse in-
novate contro la forma di d. Decreto si riducano
ad pristinum, e che si prenda informazione da
detta Reg. Aud. delli sudetti assentati, ed inno-
vazioni per poi trasmeterli al Sig. Commissario
della Causa ad finem providendi. Et essendosi
per parte dell'Unità pred. di Pietra Cameria pre-
sentate dette Provisioni nella sudetta Provincia
l'Audienza, dalla medesima se n'è commessa l'ese-
cuzione al Sig. Capodi Buova colla facoltà di
dare e far dar l'ordini necessarii, e di sparte

4.
ni per l'integrale osservanza di dette
Provisioni; Ed essendosi per detto effetto, ne
giorni passati conferito d. sig. capo uota
in questa terra di fare Adriano Comicino, ed
indiferente luogo a detta Vnità di Pietra
Cameria, ed Intermesoli per mandare in ese-
cuzione le provisioni sudette; Ed essendosi
da d. sig. capo di Cuota stimato necessario por-
tarsi prima di ogni altro sopra la faccia delli
luoghi, e propriamente in quelli controversi
per parte dell'una, e l'altra Vnità, perciò le
vi giorno di Lunedì tredici del mes. presente
mese di Luglio, ed anno corrente 1529. dedicato
alla festività del glorioso Sant'Antonio da
Padova, essendosi d. sig. capo di Cuota coll'as-
sistenza di me Messer Antonio Ordinario Magistrato
ti, e di un scrivano di d. Reg. Aud. Justinio
Ferrajolo, come ancora di essi Amministrato-
ri di d. Vnità, e loro fisadivi, coll'interven-
to de loro Mag. avvocati rispettivamente da
esse Vnità chiamati a assistere, e difendere re-
spettivamente le di loro ragioni, portato ne fuo-
Luoghi, come sopra controversi, quali essendo

si uno per uno visti, offerbati, e riconosciuti,
coll'assistenza ancora di diverse persone di
questa sudetta Terra di Fano, e di altri Luoghi
gratifiche di quelli, come sopra controvertiti,
e perche non si pote' dilucidare, e verifica-
re la totale identità di alcuni di detti Luoghi
rispetto ai segni dati, e descritti in detti Laudi,
circa lo segnare, e pagare, per tanto sopra
la sudetta faccia del luogo, e luoghi, così essi Ammi-
nistratori, e Cittadini della Pietra (ancora, co-
me essi Amministratori, e Cittadini d'Inter-
mesoli concordemente stabilirono in pre-
senza di d. Sig. Caporota, e di noi infra scritti
Mastrodotti, e scrivano, col consiglio de sud.
loro Mag. Avvocati, di volere nuovamente
aggiustare, e concordare tutte, e qualsivogha-
no loro differenze, e liti tra di essi vertenti,
per li sudetti luoghi, su di erbare, e segnare,
e ciò per evitare non solo li grandi dispendij,
che per esse liti potrebbero accagionarsi alle di
loro rispettive Unità, ma molto più per evi-
tare i gravi danni, ed inconvenienti, che potes-
sero nascervi, e stabilire una perpetua, e
santa pace, e quiete fra esse Unità, e loro Cit-
adini

5.
dini; Perlo che essendone rimasti in tale ap-
puntamento; oggi sud. giorno per mandarlo in
esecuzione, personalmente costituiti come sopra.
L'infra scritti Amministratori dell'Unità di
Pietra Cameria da una parte, e l'Amministra-
tori d'Intermesoli dall'altra parte, sponendosi
non vi è al sud. giuramento, ut supra, in pri-
mo luogo ratificano di nuovo, confermano,
ed emologano tutti, e due li sudetti Laudi, e
evogliono, e promettono, ed in forma va-
lida solennemente si obligano di osservare,
e far osservare ad arguere, ed in tutte le loro
parti, e condizioni li sud. due Laudi, e quanto
in essi contengono, giusta la diloro serie, conti-
nenza, e tenore, di modo che abbiano di
presente, et in perpetuum il diloro vigore,
senza che mai possa opporvisi cosa alcuna, e
però il sud. di Legnare, che l'Unità, e
Citadini della Pietra Cameria tengono nel
leselve, e luoghi deserti, ed altri boschi
di d. Unità d'Intermesoli, siccome si con-
tiene nelle citate Laudi, per maggior chia-

reza de medesimi amendue esse Parti, ut supra
constituit di commune consenso dicono, e dichiara-
1. rano, che abbia intendersi, siccome s'intende
nella seguente maniera; Che essa Unita,
e Cittadini della Pietra Ameria possano leg-
nare nella falda della Montagna detta d'In-
termejoli, e propriamente da dove comincia
la felva, e boschi fino alla strada, che comincia
alla Fungara, seu Padula, e cala nella
Contrada detta delle Lame, e risale alla Con-
trada detto dello Bajceto, e va' alla Contra-
da di Valle, seu Valle, ed indi conduce, e tira ver-
so Fano, verso Chiarino di Montagna, e ver-
so il Poggio Camonte, di modo tale che essi
Cittadini di Pietra Ameria, da detta strada,
e luoghi designati, per fino alla ~~falda~~ falda
della Montagna, ove comincia detta felva,
e boschi possano legnare in ogni tempo con
l'infrazion de condizioni 13. Primo, che negli
mesi dell'anno Aprile, Maggio, Giugno, Luglio,
e Agosto non possano trasportare legna
che loro giusti, cioè traghare, e staccina-
re legnami di qualsivoglia sorte per li luoghi
de prati.

de prati, e seminati, acciò non inferisca
 alli medemi danno alcuno, però, che possano
 essi Cittadini della Pietra Cameria portare le
grasie per la strada di detti prati solamente
 in collo, e colle forme d'animali da vatica, e che
 portando in detti mesi vietati legna colle tra-
 ghie, e trascinini per detti prati, e seminati, deb-
 biano essi della Pietra Cameria non solo pagar
 il danno alli Padroni danneggiati previo appre-
 tio facendo per duos expertos, ma ancora che
 debbiano incorre alla pena di cartini quinde-
 ci per ciascuna volta Marchionali Camerati
 Secondo, che essi Cittadini di Pietra Cameria,
 non possano in detti lingue mesi tagliare ar-
 borì di veruna sorte, che tagliandosi possano
 cadere sopra i sudetti prati, e seminati sotto
 l'istessa pena = Terzo, che in tutti gl'altri mesi
 dell'anno possano a loro piacere trasportare
 legna colle traghie, e trascinini per sop: i pra-
 ti falciati, e non sop: dei seminati = Quar-
 to, che essi Cittadini di Pietra Cameria volen-
 dono trascinare, e portar colle traghie, legna
 e legnamini luoghi, per li quali in nessun

Conto possa dannificarsi i Prati, e Seminati,
ancor che fosse de sudetti lingue mesi, come sopra
vietati, possano a loro arbitrio farlo = Quinto,
che per essi della Pietra Camerina si possano
tagliare li legnami vicino de Prati dopo falci-
ciati = Sesto, che non possano essi Cittadini
di Pietra Camerina, ne debbano avere Jus
veruno di far pascolare i diloro animali
in detti luoghi di legnare, a riserva di quelli,
che portano per far trasportare li legnami
colli diloro allievi se li tenessero = Settimo,
che fuori de sud. lingue mesi possano farli
pascolare anche sopra de luoghi de prati
falciati, dentro de sud. lingue mesi però, non
possano, ne debbano farli uscire al pascolo fuo-
ri del Bosco, e selve, e contornandosi s'in-
corre nella gena di sopra descrita = E per-
che in detti luoghi di sopra descritti alcuni
Cittadini di essa Pietra Camerina possedono cer-
ti prati, e luoghi seminati, perciò li Cita-
dini dell'Unità d'Intermesole non possano, ne
debbono danneggiarli in qualunque tempo
sotto l'istessa pena di pagare l'istesso

li alla

ci alla Camera Marchionale, e rinfancare
 il danno al Padrone dannificato, proprio appre-
 tio, ut supra. = Rispetto al Jus di erbare, che
 essi Citadini di Pietra Camera tengono ad in-
 vicem colli Condini d'Intermesoli, siccome sta
 descritto nei predetti Laudi debbono intender-
 si, siccome ambedue esse Parti vogliono,
 che s'intenda l'3. = Primo, che li Citadini
 dell'una, e l'altra Vnità possano far pascola-
 re i loro animali, eccettuati quelli di rapa
 nel pascolo Comune dentro i luoghi, e Con-
 fini descritti nelli sudetti Laudi, cioè dalla
 Ama del Castello Raimonte, dalli limiti di
 Vallegraja, dalli limiti di Foga di Roja, dalli
 limiti di piedi li Cipeti, dal Riooloroso fi-
 no al Rafino restino Comuni = Secondo,
 che essi della Pietra Camera possano far
 pascolare promiscuamente, e vicinare col-
 li sudetti loro animali cento canne circum
 circa verso li luoghi confinanti colli Vnità
 d'Intermesoli, di numerarsi dalli due sem-
 melle di foras pagere del Castello = Terzo, che

quelli dell'Unità d'Intermesoli possano pascolare
e promiscuamente, e vicinare come sopra per
l'istessa distanza di cento canne, da numerarsi
dall'istessi termini con croce signati verso la
Terra di Pietra Camera, dichiarando ancora
effe parti, che dall'io Clerico verso la d. Pie-
tra Camera, allo colle della Salsa verso la Pie-
tra pred.; dallo lembe da piedi delle fosse, dalle
vene della fonte del Valzo, dalla Cracera del pia-
no del Leggero delli abbeati, da pechio roton-
do verso la biera predetta, Restino pascolati
all'istessi della Pietra, e l'istessi d'
Intermesoli in detti luoghi, avendo alcuni
pepi di terra possano andare a lavorarli col-
li Bovi, et in quelli pascere, con dichiarazione
parimente di poter vicinare dalla Cracera,
seu Pechio della Croce, in sopra similmente
per cento canne ad invicem. E rispetto alla
Contrada di Camera resti nel modo, e forma
descritta nelli Laudi; E così confermando come
sopra quanto sta descritto, e minutamente de-
signato in d. Laudi, vogliono, e dichiarano che
il più presto espresso l'intenda aggiunto per
maggiori

8.
maggior spiega di detti Laudi, senza che da
essi s'intenda inferito il minimo pregiudizio, per
esserli il tutto stato aggiunto, e spiegato de Com=
mune consenso coll'assistenza, e consiglio de fas=
loro Mag: Avvocati, assistenti, ed intervenien=
ti al presente atto, il quale amendue esse Par=
ti promettono, et in forma valida & solenne
s'obligano col suo: giuramento, ut supra di
osservare, e far osservare nella conformita,
che in esso sta descritto, e spiegato, e per mag=
gior di loro cautela repetivamente voglio=
no, siccome promettono, et obligano, et
supra, che il presente atto se ne stia per pu=
blico Instrumento di ratifica ad ogni doman=
da, e semplice richiesta di ciascuna di esse
Unita, e suoi Amministratori, e che fructo
che il presente vaglia, come se fosse publico,
e solenne Instrumento in forma valida & solato.
Per le quali cose da osservarsi, esse Parti, come
sopra testate, obligano se stessi principaliter,
et in solidum de presenti, et futuri, e

redi, e Successori, e colla offensione di Reca-
rio, e patto de' sapendo ubique omni modo
rinunciando a tutte, e qualsivogliano ragioni,
che a loro favore, et a ciascuna di esse. Per po-
tessero spettare, ed in qualsivogliam maniera
spettasse avverso il presente atto, il quale vo-
gliono, che abbia il suo valore, et validità of-
fervanga, senza opporervi eccezione alcuna,
quia sic. Et così con giuramento Solemnemen-
te si obligano, e promettono nomine earum
Unius, et in fede. Segno di Croce del sud. Filippo
di Ferrante Cam. di Pietra Camera di Corte
Conferma, e s'obliga come sopra. Segno di
Croce del sud. Paolo di Ant. Masaro Priota, che
Conferma, e s'obliga come sopra. Segno di
Croce del sud. Tom. di Giuseppe Maorizio Masar-
o, che Conferma, e s'obliga, ut supra Segno
di Croce del sud. Giuseppe Cherubini Cam.
d'Intermeoli, che Conferma, e s'obliga come
sopra Segno di Croce del sud. Pietro di
Ant. Masaro Priota, che Conferma, e s'obliga
come sopra Segno di Croce del sud. Tom. di An-ton-
io Masaro Priota, che Conferma, e s'obliga, ut supra.

Lo Pri.

9.

Io P. Gio: Martinelli Scrip. e de. di Jano
no fui credente Testimonio = Io P. Matteo Mar-
tinelli uno Testimonio = Io Francesco Cecotti
Sono Testimonio = Io Gio: Carlo di Pio Carlo
no Testimonio = Carley = Saviani di Giovanni =
Terrajolus Verico = Et ad oggetto di perpe-
tuare in memoria di detto acconto nella
forma espressa, convenuta, e patuita,
in detto Albarano, il quale si potrebbe in
ogni tempo dipendere col passaggio da un Amminit-
tore all'altro, abbiano stabilito di forma-
re publico Instrumento di ratifica dell'in-
serzione del Albarano sud: e quelle rati-
ficare, accedere, confermare, et emologare,
con tutte le sue solennità, e clausole, e rinun-
cie necessarie; quindi e, che spontaneamen-
te, e non per forza alcuna, o dolo, ma con o-
gni miglior modo, e forma per loro stessi,
e qualivoglia di essi, e loro successori nell'of-
ficio sud: come in nome, e parte di tutti i loro
Citadini, emologano, confermano, e ratificano
con loro giuramento factij Corporaliter scrip-
turij unicuique ipsorum delato il preinserto
Albarano nel principio, nel mezzo, e nel fine

singula singulis referendo promittunt, et se-
tenentur. Et obligant ad unquam observare,
et fac observare. Inviolabiliter, et a qua-
libet non controvenerit per quavis oghia
causa, quavis, o colore, sotto le pene, e
giuram. infratti. Primo, che l'Albarane
no sud. è relativo, e viene quasi appoggiato
alli laudi, che sopra le narrate differenze,
furono emanati ano nell'anno 1388, e l'
altro nell'anno 1620. richiamandosi nel
corpo di esso Albarane, li medesimi vo-
gliono anche esse Parti, che col pretesto
foisi a futuro tempo di far quelli ad
unquam observare non abbiano esse tri-
versità a prender motivo di nuova lre,
ma che questa debba affatto restare tronca-
ta col presente. ~~Instrumento, e~~
~~che~~ ~~particolare~~ ratificare, analogo-
re, e confirmare detti laudi, le di cui cop.
sono del tenor seguente V. 3. Copia della
sentenza data dal Conte di Manupelle per l'Uni-
versità di Pietra Camela, et Intermedioli
falsa

1288/1388
LAUDI
le di cui
copie sono
invece
SENTENZA
Conte
Manupelle
1388

LAUDE
31/1/1388

LO.

Antiqua
Causa 1388

facta a s. gmbre 1388-13. P. Plum Inspecta ista
 veritatis informatis informatis omnibus supra
 dictis, prout in forma in presenti diffinitivis sen-
 tentis ~~in presentibus~~ particulariter deno-
 tatur. In p. 13. quod Homines Casalis Petris
 predictis non debeant ~~ne~~ neque de die, neque
 de nocte in pratis Hominum Casalis Inter-
 mesuli ad incidendos fagos, neque alia ligna
 ullo unquam tempore, et in dictis pratis dan-
 num aliquod inferre neque cum personis, ne-
 que cum animalibus quibuscumque, nisi sint
 de voluntate Patroni = Dicti vero Homines
 Casalis Intermesuli supradicti non debeant
 damnum aliquod inferre neque de die, ne-
 que de nocte ipsis Homines Casalis Petris
 predictis, neque fagos incidere, neque alia
 ligna, neque cum eorum animalibus quibu-
 scumque, contrafaciente, constata de verita-
 te. Solvant tamen dicti Domini Comitis pro-
 hibiti vice qualibet Augustale unum, et nihilo-
 minus emendet damnum Patrono damni-
 ficato = Item quod Homines Casalis Petris pre-
 dicti non debeant inferre damnum aliquod

INTERMESULI
1388

neque per vias, neque per eorum ani-
malibus, nec in terris cultis, seu
seminatis, et in vineis hominum
Cajalis Intermeuli, et e converso homines
de Intermeulo non debeant inferre duntaxat
aliquid in terris cultis, et seminatis, ne
alium in vineis hominum Cajalis Petri pro-
prie, nisi sint de voluntate Patris. Contra-
facientes, constito de veritate vice guali-
bet solvant Curie predictae Domini Comitis
Augustale unum, et similiter emendant in
munum Patris damnificato. Item quod
homines Intermeuli debeant, et teneant
dare quandam viam, que vadit per prata
eorum per quam itat versus Carenum
montanea, largam, et aptam per spatium
unius lancee per latitudinem hominibus
Cajalis Petri Com. pro. hac conditione ad-
jecta, quod homines Cajalis Petri predicti
per dictam viam non possunt ire, neque ve-
nire cum bobus iunctis, et vacantiis tra-
ghare, seu trahere, istis mensibus in anno
Mense Aprilis, Maji, Junii, Julii, et Augusti,
et hoc

ad hoc ut non faciant damnum aliquod in pa-
rtibus hominum de Intermesulo, et alio tem-
pore omnes ipsi de terra predicta possint, et
valeant quomodo voluerint, dumtaxat vadant
per dictam viam, per quam ipsi homines Ca-
saly Petre predicte possint, et valeant ire &
silvas hominum de Intermesulo, ad faciendum
ligna, et fagos, et cetera eorum libera voluntate,
et loca deserta, ubi homines de Casale Pe-
tre predicte possint facere ligna, et de hinc reci-
pere intelligatur illa Com. Invisi-
in la fratta di Valle dallavia in sopra, ver-
sus Fanam, versus Carenum de Montanea,
versus Rodium de Ramonte. = Itaque quod
homines Casaly Petre predicte cum eo-
rum animalibus, exceptuatis pendiibus
de razza, et similiter homines Casalis In-
termesuli cum eorum animalibus exceptua-
tis animalibus de razza possint pasua fa-
mere, et invicem vicinare, et debeant ab
infra scriptis confinibus communiter, et licet
vulgariter nuncupando V. 3. Dalla fine del
Castello Ramondi, dalli limiti di Valle pro-

LAUDO
1328

dallo tenimento della Fosse di rosa, dallo tenimento
da piedi altri usque, dallo rio oleroso, usque
ad faxinon communem remaneant, et expro-
se debeant in pasuo hominibus Casalium predi-
corum = Dallo rio oleroso versus Petram
Cameriam, dallo colle delle Valze, versus Pe-
tram predictam, dallo tenimento da piedi le
fosse, dalle vene della Fosse delle Valze, dalla
Cocena dallo piano dello Coppolo dall'Abete,
dal Pechio Coronado versus Petram predi-
ctam remaneant pasua hominibus de be-
tra rationabiliter, et homines de In rex-
meselo suprad: in dictis locis habentes aliqua
petia terrarum possint ire ad laborandum
ipsas terras cum Bobus, et in ipsi petiis
terrarum boves pasceret = Cameris vero
remaneat sicut fuit tempore retia to
communis in pasuo hominibus, et personis
Casalium predictorum, a predictis tenimentis,
et locis versus montem una pars, et altera
possint vicinare cum eorum animalibus, pa-
sua sumere, exceptuati pecudibus de Papa,
dum

LAUS
1582

dem tamen quod in dictis locis ubi tenu-
 ria gascuā tenent nullo modo neque
 de Petra, neque de Intermeffulo supra dicti,
 et ferris cultis, et seminatis, neque in prati.
 quod cum non sint falciati, inferant
 damnum aliquod, cum eorum animabus,
 vel personis. Contrafaciens solvat domino
 prohib. Augustali unum, et emendat
 annum ratione damnificato. = Italis
 huius et termini versus Petram piz-
 dictam, homines de Petra possint gascuā su-
 mare, et non aliter. = Item in aliis locis
 privati hominum de Intermeffulo supra dicti, nullo
 de Petra possint ire ad faciendam damnum
 aliquod quoque modo, contra voluntatem
 Canonis. Contrafaciens solvat unum, et
 miti prohib. Augustali unum, et emen-
 dat annum ratione damnificato, et e-
 converso intelligatur de omnibus de Inter-
 meffulo sub pona piz. piz. huius no applican-
 da. Et hanc ius unum, nos tam definitivam sen-
 tentiam proferimus, mandamus, predicta omnia

LAVES 1322

INTERMEFFULO

et singula inviolabiliter observare pro parte
 utriusque Urbis, et hominum omnium, et sin-
 gularum Universitatum Casalium iudiciorum
 ad penam quinquaginta unciarum auri, cu-
 riis pro: Domini Comitis, prohiberi a parte non obser-
 vante accepimus proter ~~et sequitur~~ et con-
 da, lata, data, lecta, et recitata fuit predicta
 sententia per ~~se~~ supra dictum Vicarium pro
 Tribunali sedente in ~~quod~~ Sufficiam in Palatio
 Curie Domini, sepradicti in Solario ipsius Pala-
 tii anni Domini millesimo recentissimo octoge-
 simo octavo, die tertio = vic: Gulij Majoranij
 Ursini = In nomine Domini nri I: Amen. Sub
 P. Ferdinando d'Alarcon y Mendoza Marit-
 te della Valle Siciliana, et Censore ~~pro~~ bito,
 et Arbitratore electo, et Reputato dal' ~~Urbis~~,
 et homini deli casali della Pietra Camela, et
 Intermesoli del duxo Marchesato della Valle pred:
 mediante publico Instrumento rogato per ma-
 no di ~~nos~~: Gualio Ferri di Montorio nel gior-
 no quattoro del mese di settembre proximo passato
 1635. ad accomodare, concordare, decidere, deter-
 minare, e diffinire le liti, e differenze vertite, e pas-
 sate, e che vertono, e passano tra le sopradette
 Urbis, et homini di esse. Sopra li territorij detti

VICARIO
DI STATO
SENTENZA

XTRIA TORRINO
NEL PALAZZO
COMA

1388-3
CONTE
URSINO

FERDINANDO
ALARCON Y
MENDOZA
MARCHESE
VALLE SICILIANA

1635

Rogato
OSTINIO TENCI
di Rogato
li set. 1635

di Camera

13.

di Camera, et altri, e per l'interessi patiti, e ro-
 be levate si dall'una parte, e l'altra duran-
 tino le inimicizie tra di loro, e a quelle
 imporre perpetuo silenzio, con ampla, e
 plenaria potestà, et autorità di potere ad
 una parte levare, e scemare, et all'altra da-
 re, et augumentare a nostro arbitrio, e volon-
 tà, come in d. Instrumento, al quale è visto, e ric-
 nociuto, trascritto, a noi presentato, et in-
 tese le ragioni addotte a bocca, et in scritto
 delli Sindici, e Procuratori delle medesime Uni-
 versità, visto anche l'Instrumento del laudo
 fatto nell'anno 1388 a 3. di giugno dal Vicario
 dello Stato della Valle di quel tempo, eletto dal
 Re, come Staphione Vrsino Patrone allora
 della d. Valle sopra le differenze, e liti, che si-
 milmente furono, e vertessero tra dette Uni-
 versità per li medesimi territorj; visto un
 Instrumento di compra, et affitto perpetuo
 di un territorio detto le Cege del Poggio, vendu-
 to, e dato Sante, e Aiovo Ant. Baroni del Poggio
 all'Unità di Lerqueto, et Invermesoli, mediante
 Pro Sindici, e Procuratori, rogato per mano del
 quondam Not. Gio: de Marco da Pofficia nell'

BARONI
 DEL
 POGGIO

SANTE E

NOTIUS
 GIOVANNI DE
 MARCO DATO
 SU LO CALE
 DEL POGGIO

CONTRATTO
 DI COMPRA E
 AFFITTO

Anno 7 1 70

anno 1420. Vite. Le cose da vederfi, e Considera,
 se le cose da considerarsi, ~~in~~ ^{anche} la re-
 lazione fatta ai dadi reo al bono core, da
 noi mandato sopra la faccia del luogo. In
 nomine regebiti, con questa nostra arbitra-
 le definitiva sentenza, e laudo, arbitriamo,
 Laudamo, decidamo, determinamo, e definiti-
 vamente decretamo, e sentenziamo, nel mo-
 do, e forma, che segue. 3. Che dadi Vita, et uomi-
 ni belli loptati: nostri latelli della Pietra la
mela, ad Intermedi si debbia grimo offertare,
 ed attendere il opraj laudo, e sentenza
Arbitrale data, e fatta nel d. anno 1388 per
 questo Vita, et uomini di dadi Cajali: destino
possedere, e stare nel possego, conforme per agui-
lato, fin al giorno, che tra loro na quero. Ul-
timo hiti, et inimicitie, che per maggior cia-
repa si distingua. 3. Palavene della Crocena
in sopra verso li monti, e Montagna nomi-
nate in dadi laudo si debbia possedere, come
si e posseduto per il casato, senza innovazione
alcuna. Pallo della vera della Crocena in sotto
verso il fiume. Non si debbia virare a dirittura
della Vena, senza safo con Croce, che sta vicino,
 e dove si

originale
 in archivio
 P. 1388
 P. 1389

La
e dove si dice, che era un toro, e da detta
na debbia tirarsi a dirittura della Cape della
acqua della forma del molino d'Intermesoli,
con condizione, che se l'uomini della Prete
pied: da detti confini in dentro, e verso In-
termesoli avessero pezzi di terra possano an-
dare a coltivare quelle con li loro bove, et in detti
ti pezzi di terra effi bove pascolare: Et il simi-
le possano fare le genti, et uomi d'Intermeso-
li se avessero pezzi di terra dalli predetti confini
verso la detta Prete. La del fiume Arno
divida il territorio, e canna il fossato, che sta
tra le Mespantine, che sono verso la Prete,
et il lavorativo verso le vigne di Camera. Le
Mespantine dal fossato in la vestino, e siano can-
na della Prete, e nelle lavorativo verso le vigne
la canna d'Intermesoli arrivi sino alla limitera,
che sta a capo la terra di Bernardino Nascio Co-
lotta, e così seguiti a dirittura fino al fossatello,
che sta nell'entrata di dette vigne di Camera.
Entrando nelle vigne di Camera si piglierà segno
di limiti, che sta nella vigna si possiede oggi
da Orario di S. Marco, e si tira a dirittura

della Vajchia, che sta in quella, che si dice di Sil-
meo, di là si vada a dritto fino alla terra, che
fu di Pasquantonio di Soreto, ov' ora è la vigna
di Francesco Valerio a dirittura di una vena gros-
sa, che sta nel mezzo di detta vigna, e da quella
vena si esce a dritto per le vigne, e ricali nella
stradella, che va tra mezzo le vigne, e così si es-
gue sotto, e sopra la strada, uscendo per quella
sino al Picchio Luputo, e dal Luputo in la p' terra
per la stradella, che oggi vi è, si esca per quella
sopra la vena detta la cacciara, e sopra vena nim-
pofa, e si vada perfino alle case del Loggio, e
del territorio di ^{CERQUETO} Cerqueto, e per ^{del} ^{territorio} ^{di} ^{cerqueto} ^{per} ^{entro} ^{del} ^{territorio} ^{di} ^{cerqueto}
^{della} ^{quale} ^{con} ^{una} ^{parte} ^{del} ^{territorio} ^{di} ^{cerqueto}
^{di} ^{quale} ^{confine} ⁱⁿ ^{sotto} ^{fin} ^{al} ^{fiume}
^{di} ^{cerqueto} ^{si} ^{confine} ⁱⁿ ^{sotto} ^{fin} ^{al} ^{fiume}
^{di} ^{cerqueto} ^{si} ^{confine} ⁱⁿ ^{sotto} ^{fin} ^{al} ^{fiume}
di cerqueto, e con ragione si ha di detto territorio
di cerqueto, e di V. M. e suoi cittadini
ne siano liberi, ed assoluti Padroni, ne da det-
ti confini in sotto V. M. e uomini della Pie-
tra sott. detta, habbiano ragione, ne azione al-
cuna. Riservato però per noi, et a nostra
commodo lo sagrat. territorio detto le case del
Loggio, nello quale ne dette V. M. e, nemmeno l'
V. M. di Cerqueto abbiano, ne debbiano avere
azione

perduto

UNIVERSITA'
1730
INCERHESOLI

15.
azione alcuna da oggi avanti, a quali re-
stituiremo il prezzo pagato per detto territo-
rio = Pali predetti confini in sopra resti Can-
na, e territorio dell'Unità, ed uomini della Bre-
ta predetta, e da detti confini in sopra l'Unità,
ed uomini della Tale d'Intermafoli possono con
loro animali, e utensili, e armenti di rapa-
gajolare comunemente pigliare il gascolo
con gli uomini della Pietra, ed anco ci possono
legnare, e far legna in tutto il territorio di
Camara, mentre perciò, che nullapersona, ne
in detto luogo, ne altrove, dove si pigliano
i gascoli communi, danno danno, ne con gli ani-
mali, ne con le persone nelle terre colte, o fe-
minate, ne meno nelle prati guardati, e non
falciati, non meno nelle vigne. E riferendo
a Noi la potestà, ed autorità di dividere, e
determinare. per l'interessi patiti, e sopporta-
ti dalle Unità, ed uomini di quelle, e di Ciavura
di esse, nella loro robba, ut sup. davanti le inimi-
cizie dal difetto di Giugno 1631. in qua, che fu sti-
polato l'Instrumento di Pace fra li medesimi, ro-
gato dal G. Not. Maurizio d'Aspignano, così

Instrumento
di pace
1631



N





dicemo, laudamo, arbitramo, e definitivamente
sentenziamo, e decretamo con questo, e con ogni
altro miglior modo. P. Ferdinando d'Alarcon
Pata, Letta, recitata, e promulgata. Laudo: Arbitrale definitiva sentenza d'ord. di Gio: B. Mar-
chesi Almo, ed Eccmo, da me Not. Gt. Ferris
di Montorio oggi primo Febraio 1636. nell'Isola,
ed in Casa d'Angelo Terremoto dove risiede,
G. Sig. presenti per Septimonij Gio: Pom. di Pompeo,
e Donato Antonio Sabbatini Sindici, e Procure-
ratori dell'Unita della Dreta predetta; Gio: Pom.
di Nardangelo, e Gio: Santo di Valerio Sindici,
e Procuratori dell'Unita d'Intermesoli predet-
ti presenti per Septimonij P. Gio: Pom. Annigogna Pre-
posto dell'Isola, P. Mercurio Vranio, Angelo Ter-
remoto dell'Isola, Not. Lorenzo Melchiorre
di Montorio, e molti altri = Itaq. Not. Gt. Fer-
ris qui sup. recitari de' ord. = Exempla-
ta est presens Cop. a Copia licet aliena manu
scripta, Concordari vidi, Temper meliori Colla-
tione. Alvaq. unde in fidem ego Not. Liberator
Flory de Castellis presentem feci, et signum me-
um fideliter signavi, Lau. P. = Adest. signum su-
mad. Notarij = A di 22. di Luglio 1529. Piedra




MARCHESE
D'ALARCON
NOTARIO
OSTIENSIS TUR.
1/2/1636

Subsc.
Recusato
1636

Camexia

Camera. Soli. S. S. di Toffia. Perito
 nel luogo in persona, e fatto detto elato pezzo
 e della Vnta di Pietra Lam. ~~...~~ per
 misurare, e terminare, gli luoghi promiscui,
 del jus pacandi della una, e l'altra Vnta. Li
 giorni addietro, cioè li 12, 20, e 21 del presente
 sud: mese di Comune consenso d'ambidue es-
 se Vnta, mi portai sopra la faccia del luogo,
 e luoghi sud: et avendo stimato di bene
 prima di fare altro, verificare li confini del
 la tanna e i luoghi controversi, cioè dal
 la Crocena, seu Poggio della Croce in sopra
 per sino alli prati della Valle dell'Acero, seu
 Pratorivivo, inclusive qui principiai a con-
 firmare li confini, e feci una Croce con due let-
 tere P. in questo modo  sopra ad un sasso
 bianco, situato nel colle, nell'ultimo de prati
 verso la Pietra, conforme acquapende, ed in-
 di poi calando colle colle, come acquapende per
 sino a piedi de i prati, e cominciando a salire
 verso il colle della ~~...~~ seu Castello
 Raimondo si trova un sasso bianco, dove
 feci un'altra Croce ~~...~~  e fe-

quando di salire vicino alla cima di S.^o Colle, seu
Monte, situato sopra il piano della Capeta ver-
so la facciata di S. Simeone, li fu trovata una
croce antica, la quale non fu ritoccata, et
arrivato in cima a S. Monte, feci un'altra cro-
ce nuova.  e poco distan-
te da questa fu trovata un'altra croce antica
verso la Pietra, che nemmeno fu ritoccata,
e ricalando per detto Colle conforme fiza la
pendenza del paese per sino a piedi li grati
del piano della Piacca, si trova un pechino grande
bianco dove vi era una croce antica, fu rino-
vata con le predette lettere , e poi tirando per
linea trasversale a piedi detti grati per sino
alla strada delle Traglie della Pietra, vi è un
Pechiotto bianco, dove fu trovata un'altra
croce antica, e fu rinnovata nel modo, come sopra
 tirando, e ripigliando poi per linea retta,
infino ad una pietra, come un termine, dove
era una croce di quelle nominate nell'Alba-
rano, fu rinnovata detta croce nell'istesso ma-
do come sopra , e di qua ripigliando per linea
retta similmente infino ad un'altra croce antica
parimenti espressa nell'Albarano, situata in una
pietra

pietra, seu tufo nel Colle sopra fonte Spej-
 la, ivi senza rinovare quella fu fatta un'altra
 croce col' istesse lettere  principiando, e ricellan-
 do p' linea retta per quanto si è potuto in fino
 ad una croce antica trovata in una vena so-
 pra la fonte del Balzo sotto il temite di Mon-
 teoro, che è in mezzo delle fosse del Castel-
 laccio, fu rinovata la medesima croce con l'
 istesse lettere  e di là Talando per fino la
 Croceria, seu specchio della croce, dove furono
 trovate molte croci antiche, vi fu fatta
 una nuova in mezzo di quella col' istesse let-
 tere  Principiando poi a misurare il
 paese e quom'esso verso Intermesoli dalla Cro-
 ceria, seu specchio della croce in sopra per cen-
 to lanne, arriva il castello per sino ad un
 specchio di tufo situato a piedi il lanternone
 sopra una stradella, che riege alla strada del-
 le ragazze di Intermesoli, dove fu fatto un
 segno con una lista in questa guisa P. I. P. un-
 te si notano sus pascendi, di là Talando alla
 Croce dell'origine sopra la fonte del Balzo mi-
 surato se cento lanne fu fatto un altro segno
 col' istessa lista P. in un specchio di tufo, situato

in contrada del Cantone, e poi salendo per
linea retta da detta croce di confini indopra,
le sudette cento canne arrivano sino ad
un altro segno fatto colla stessa cifra P. sopra
di un schiappeto di tufo nel piano sopra il
tenute di Montevivo, distante dalla strada
delle Traghe d'Intermesoli da canne tren-
ta incirca in qua verso la strada, e poi ri-
spigliando la confine sopra fonte di pepereda,
dove è la croce nuova, e vecchia misurati
canne settantaquattro per aggiustare la
linea delli confini troppo accorta, ed ar-
rivano le dette canne settantaquattro
per sino ad un segno fatto colla predetta
cifra in uno schiappeto di tufo situato di-
sta dalla strada delle Traghe d'Intermeso-
li, e da d. cifra, seguendo per linea retta
si trova un termine divisorio d'alc. terre
Razionali in cont. di Colhe Capicci di la' dalla
strada delle Traghe d'Intermesoli poco lon-
tano ivi fu fatto un altro segno colla medes-
sima cifra dove arriva finalmente il tragato
e di la ripigliando alla giungara palude ri-
salta per linea retta al colle, e va al fosso
de nati

dine d' ambedue esse parti il pnte, firmato
di loro pp: mani col segno di croce dell' illite
Lati respective, e di me pnt. Certo, ad futu
ram rei memoriam Inti Testimony: Aus
Propt segno di croce di Filippo di Ferrante Cam:
illiterato della Pietra, confirmante, ut supra +
segno di croce di Giuseppe Cherubini illo Cam:
d'Intermesoli, che conferma, ut supra + segno
di croce di Francesco di Dionisio della Pietra
Citadino illiterato, confirmante, ut supra + se
gno di croce di Renato d' Angelo della Pietra
illo Citadino eletto, confirmante, ut supra + se
gno di croce di Lullo Cherubino d'Intermesoli
illo Citadino eletto, confirmante, ut supra + segno
di croce di Galiberto d'Intermesoli illo Citadi
no eletto, confirmante, ut supra + segno di croce di
Pietro Ant: Naffaro illo d'Intermesoli confir
mante, ut supra + segno di croce di Tomaso di
Marco della Pietra Naffaro illo confirmante,
ut supra = Io P. Dom: Ant: de' Lucio fui pnt, ut supra =
Io P. Donatant: Sabbatini fui pnt, ut supra =
Io Fran: Sabbatini Citadino eletto della Pietra
pnt, confirmante, ut supra = Io P. Andrea Oraviano
sepp: = Io P. Martino Tardeti fui pnt, ut supra = Io
Pietro Paolo di Leonardo fui pnt = Io Vitantonio

1
Sorbi di officia Perito Communens: eletto ma-
no proprio: = Quali letti da me infra Notaro
con alta, et indelegibile voca, et inseriti nel
pub. Instrumento una coll' attestato fatto da Vi-
sant. Sorbi da off. esperto Communens: eletto
da ambe le sud. Partiti, e esse da suoi Odiermi
Amministratori a ponere li confini sopra
li descritti pacoli promissioni, et verbo carme cir-
cum circa, come dalli segni, e confini posti ne
sudi territorj, similmente p. togliere in avvenire
ogni dubbia, ma perpetuare una per-
petua pace, esse parti nella presenza sua si-
milmente ratificano, emologano, accettano, e
confermano nel principio, mezzo, e fine simil.
Singula singuly referendo, promettono, e splenne-
mente s' obligano, e ciascuna d' esse Parti s' obli-
ga, tanto per se, e suoi successori nell' officio
suo, quanto in nome, e parte di tutti i loro
Citadini l'una all'altra, e l'altra all'una scambievolmente
p. l'avvenire: non darli molestia
alcuna, ma di vivere pacificans: et ad unquam
osservare tutti, e singulizzati, e convenzioni
posti tanto in d. Statuto, quanto nell' sud.
Laudi, come pure li segni, e confini suditi
e prefati

20.
effragare in ~~debetur~~ si ~~in~~ ~~habeatur~~
di esse il Contrario soto legere, Cōmēdōra
e p̄p̄tate, e giurandū infratō = Quam rati
ficationem, emologationem, promissionem,
obligationem, pacta, et omnia alia in p̄nti
Infrūnd. ~~Concedit~~ dicitur Fran^{cus} Marci Cam^{eris}, Do-
minicus ~~Assuntii~~, et Franciscus de ~~Talio~~ Mas-
sarij Inter mesuli ex una = Et Mathew de Mar-
tino ~~Camerarius~~, Fran^{cus} de ~~Sabbatino~~, et Antonius
de ~~Ponate~~ Massarij ~~Periz~~ Cameris, p̄p̄tatis,
eorūq; Successoribus in officio p̄p̄o. promise-
runt tēp̄rē, et omni futuro tēp̄ore = ha-
bere ratas p̄ ratas, ea que ab eisdē, et
non contravenire, aliqua ratione in iudicio,
et extra, sub pena duplis applicanda p̄o me-
diate, que pena, ea que pena p̄ rato manente
pacto, quia sic = Pro quibus omnibus obseruan-
dis, et inviolabiliter exequendis, et adimplendis,
d. Partes, una scilicet alteri, et altera alteri ad in-
vicem obligaverunt seipsos, personales, eorūq;
Successoribus in officio p̄p̄o., et sic sese obliga-
verunt vicissim, bona omnia dictarum Uni-
versitatum, mobilia, stabilia, cum Clausola

Constitutis, precariis, et pacto capiendis, et se
renunciaverunt, et juraverunt partes ipsae
ad Sanctae Dei Evangelia, factis Corporaliter
scripturis earum dextery manibus, praedicta
omnia ad sic aserib: fuisse, et esse vera,
eaque inviolabiliter, et ad unguem observa-
re. Unde ad futuram hujus rei memoriam
et dictarum Partium, eorumq: Successorum in
off: praed: ac aliorum omnium, quorum inte-
rest, et in futurum interesse poterit Certitu-
dinem, Autelam, et plenam fidem, factum
est ex inde de praemissis omnibus, et singulis
per hoc publicum Instrumentum per manus mei in-
frascripti Notarii, signo, et subscriptione meae solite,
necnon infrascriptorum Regis Judicis, et Testi-
um subscriptionibus roborandum, quod scrip-
si, publicavi, et in hanc publicam formam
relegi ego scilicet Joannes de Fabriciis, qui de pre-
missis omnibus, una cum dicto Rege, Jud: et de-
stibus rogatus interfui, et ideo hic me subscrip-
si, meumque solitum, et legitimum, quo in pu-
bliciis usor Instrumentis signum apposui. Idem
qui

qui supra Not. Ines de Fabritius a Montorio
 m: prof: reg: Lau Leo Semper, ac Beato Cocco
 Protectori nro: Ego Joannes Scar/cel a Mont
 orio Reg: Jus: ad Contractus Suprad: omnibus, et
 pro Jus: Reg: rogatus interfui, et ideo hic me
 subscripsi Leg: usque = Sol: Ber: Zabarelli San
 lestini; ubi: = Sol: P: ... de ... = Sol: ...
 Sol: ... = Sol: ...

Luigio Vaccarello son det, ubi: = ad est signum
 predicti Notarii Ines de Fabritius a Montorio.

Emplata est per huc Cop: a suo pp: Originali huj:
 in Carta Pergamena, mihi Notario Luciano Ju
 ciani et Fratris Adriani exhib: = mag: Came
 rarium Unitatis Petre Cam: et eidem Legitimo,
 cum quo facta est Concorda, meliori sensu salva
 et ideo hic me subscripsi, et pro rei veritate signum
 meum, quo in publicis uter apposui, Leg: Lau Leo

dem qui supra: Lucianus Luciani m: pp: =
 Cartarum scriptarum w: via: primo
 inclusa pnti et infidem
 Not: Luciani m: pro: =

